

(N. 1081)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1955

Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio medesimo.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, per il Territorio di Trieste si è gestito, fino a tutto il corrente esercizio finanziario, un apposito bilancio autonomo.

Con le previsioni del prossimo esercizio 1955-1956, a seguito della mutata condizione del Territorio predetto, non è sembrato possibile prescindere dal far rientrare nel bilancio generale italiano anche la gestione del Territorio medesimo.

A tale criterio è stato, quindi, improntato il progetto di bilancio per il detto esercizio 1955-1956, il quale, fra le entrate considera anche quelle del cennato Territorio e fra le spese reca un fondo indiviso — iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro — di lire 32 miliardi per tutte le occorrenze (fun-

zionali dei servizi e per interventi) relative al Territorio medesimo, da ripartirsi fra gli stati di previsione delle competenti Amministrazioni.

La particolare situazione locale comporta, però, che il passaggio dagli ordinamenti e dalle forme di interventi, già in atto nel Territorio di che trattasi durante la gestione del Governo militare alleato a quelli vigenti nel restante territorio dello Stato, avvenga con carattere di gradualità.

Dal che consegue la necessità di attribuire al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste facoltà particolari onde consentirgli di effettuare, con la necessaria autonomia ed anche in deroga alle vigenti leggi italiane, ancora per l'esercizio 1955-56, quelle

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

erogazioni che si rendano indispensabili in relazione alle esigenze del detto Territorio.

A ciò è inteso il presente disegno di legge, il quale, oltre a stabilire dette facoltà, dispone altresì che, per l'indicato esercizio, le aperture di credito a favore del Commissario generale del Governo possono essere disposte senza alcun limite di somma, in deroga all'articolo 56 della vigente legge di contabilità di Stato e che le medesime, se rimaste in tutto od

in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.

Viene, inoltre, data facoltà al Commissario generale del Governo di disporre sub-anticipazioni a favore dei capi degli uffici esecutivi nel Territorio di che trattasi e ciò ai fini del più spedito espletamento delle diverse funzioni amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste è autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento già in atto, nonchè per lavori pubblici, per interventi di carattere economico sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma.

Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio,

potranno essere trasportate integralmente o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.

Al Commissario generale del Governo è estesa la facoltà di cui al comma terzo dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

Le somme già riscosse dai funzionari sub-delegati e non erogate alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1955.